

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Adeguamento e coordinamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere *a*) e *c*)», della legge 28 aprile 2022, n. 46, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;

VISTA la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo» e, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettere *a*) e *c*), nella parte in cui prevedono l'abrogazione delle disposizioni regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare e il coordinamento normativo delle disposizioni contenute nei regolamenti con le norme della medesima legge n. 46 del 2022;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia»;

VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, recante «Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*) della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere *c*) ed *e*), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera *e*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

VISTO il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, «Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale»;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206, recante «Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere *d*) ed *e*), della legge 28 aprile 2022, n. 46»;

VISTO il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 185, recante «Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere *a*) e *c*)», della legge 5 agosto 2022, n. 119»;

VISTO il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, recante «Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per



il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della medesima legge n. 46 del 2022»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 26 luglio 2022, recante «Modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sindacali mensili sulla retribuzione operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate dai rispettivi iscritti»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2024;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'Adunanza del _____

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Emana
il seguente decreto:

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto reca modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, al fine di adeguare e coordinare le disposizioni ivi contenute con il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

ART. 2

(Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare)

1. Al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 250:
 - 1) al comma 3, le parole: «degli organi della rappresentanza militare (COBAR, di cui all'articolo 871, Libro IV, Titolo IX, capo I, Sezione I)», sono sostituite dalle seguenti: «delle articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice»;
 - 2) al comma 4:
 - 2.1) le parole: «il COBAR di riferimento dell'organismo interessato, entro trenta giorni dalla richiesta, propone», sono sostituite dalle seguenti: «le articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, entro trenta giorni dalla richiesta, propongono»;



2.2) dopo le parole: «dei requisiti di cui al comma 5 e individuati», sono inserite le seguenti: «, con modalità preventivamente concordate fra le associazioni stesse»;

2.3) le parole: «il COBAR non propone alcun nominativo entro il suddetto termine ovvero ne segnali», sono sostituite dalle seguenti: «le articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, non propongono alcun nominativo entro il suddetto termine ovvero ne segnalano»;

3) al comma 5, le parole: «previsti per i delegati delle rappresentanze militari e per essi valgono gli stessi vincoli, limitazioni e tutele di cui al libro IV del codice, Titolo IX, Capo III e al Libro IV del presente regolamento, Titolo IX, Capo I», sono sostituite dalle seguenti: «stabiliti dall'articolo 1477-ter, comma 2, del codice, e ad essi si applicano le tutele, i vincoli e le limitazioni previsti dall'articolo 1479-bis, lettere a), b), e c), del codice»;

4) al comma 7, lettera d), le parole: «sulla rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «sull'esercizio dell'attività sindacale in ambito militare».

b) all'articolo 316, comma 2:

1) le parole: «L'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) può» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo, 1478 del codice, possono»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine le associazioni presentano apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante a livello nazionale.»;

c) all'articolo 321, comma 1, lettera a), le parole: «ai Consigli di base della Rappresentanza compresi nella» sono sostituite dalle seguenti: «alle articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice che secondo i rispettivi statuti abbiano competenza areale sulla»;

d) all'articolo 344, al comma 1, la lettera c.1) è sostituita dalla seguente:

«c.1) di numero pari, variabile da un minimo di due a un massimo di sei, di cui uno appartenente alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative, ai sensi dell'articolo 1478 del codice, convocato dagli organismi di cui all'articolo 321, comma 1. Il membro rappresentante delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è scelto, nel rispetto del principio di rotazione quadrimestrale e in ordine di rappresentatività, nell'ambito di un bacino di nominativi comunicato dalle associazioni nel numero di uno per associazione, entro la prima decade del mese di dicembre di ciascun anno»;

e) all'articolo 372:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In sede locale, ciascuno dei comandanti posti al vertice delle organizzazioni territoriale, addestrativa, forestale, ambientale e agroalimentare, mobile e speciale nomina tre distinte Commissioni per l'assegnazione degli alloggi ufficiali, sottufficiali e appuntati e carabinieri, composte da: a) Presidente: Comandante del corpo competente; b) un ufficiale dell'ente amministrativo nominato da uno dei predetti comandanti posti al vertice delle organizzazioni; c) tre membri della categoria interessata, designati dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, individuati mediante scelta a scrutinio, tra il personale in servizio nei comandi di vertice interessati.»;



- 2) al comma 2, lettera c), le parole: «dal Consiglio di base della rappresentanza del Reparto autonomo del Comando generale» sono sostituite dalle seguenti: «dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, individuati mediante scelta a scrutinio, tra il personale in servizio nel Comando generale»;
- 3) al comma 3, lettera c), le parole: «dal Consiglio centrale della rappresentanza -sezione carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, individuati mediante scelta a scrutinio»;
- 4) al comma 4, le parole: «della commissione» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni commissione»;
- 5) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Per l'attività della commissione di cui sono membri, i militari designati dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari ai sensi dei commi 1, lettera c), 2, lettera c), e 3, lettera c), esprimono ciascuno un voto calcolato proporzionalmente in ragione della percentuale di rappresentatività dell'associazione di appartenenza, riconosciuta ai sensi dell'articolo 1478 del codice.»;
- 6) i commi 6 e 7, sono abrogati;
- f) all'articolo 396, comma 3, le parole: «far parte della rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «essere designati dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice. A tal fine: a) entro il 15 ottobre di ogni anno ciascuna associazione rappresentativa comunica allo Stato maggiore della Forza armata di riferimento il nominativo di due militari per ogni categoria; b) entro il 31 dicembre successivo gli Stati maggiori di Forza armata individuano due membri militari di cui al comma 2, lettera b), e relativi sostituti, tra quelli segnalati ai sensi della lettera a) del presente comma, secondo criteri di rotazione correlati al livello di rappresentatività»;
- g) all'articolo 405, comma 2, le parole: «al COCER interforze» sono sostituite dalle seguenti: «alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice»;
- h) all'articolo 414, comma 1, lettera c):
1) le parole: «gli organi della rappresentanza militare e» sono soppresse;
2) dopo le parole: «i rappresentanti», sono inserite le seguenti: «delle articolazioni periferiche di livello areale non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice e delle organizzazioni».
- i) all'articolo 470, comma 2:
1) le parole: «Gli organi centrali di rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice»;
2) dopo le parole: «organizzazioni sindacali» sono inserite le seguenti: «del personale civile della difesa»;
3) dopo le parole: «sono sentite» sono aggiunte le seguenti: «secondo le procedure di cui all'articolo 1479-ter del codice»;
- l) all'articolo 473, comma 1:
1) le parole: «sentito l'organismo di rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti, secondo le procedure di cui all'articolo 1479-ter del codice, le articolazioni



periferiche di livello areale non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice»;

2) dopo le parole: «organizzazioni sindacali», sono inserite le seguenti: «del personale civile»;

m) all'articolo 751, comma 1, lettera a):

1) al numero 11, dopo le parole: «adesione ad associazioni sindacali e svolgimento di attività sindacale», sono inserite le seguenti: «non consentite ai sensi degli articoli 1475 e 1476 del codice»;

2) al numero 12, dopo le parole: «svolgimento di attività sindacale» sono inserite le seguenti: «non consentita ai sensi degli articoli 1475 e 1476 del codice»;

3) al numero 13, al termine del periodo, sono inserite le seguenti parole: «, con esclusione delle riunioni di cui all'articolo 1480-*bis* del codice nei limiti consentiti»;

4) dopo il numero 13), è inserito il seguente:

«13-*bis*) divulgazione di documentazione audiovisiva dell'attività svolta durante le riunioni di cui all'articolo 1480-*bis*, comma 1, lettera a), numero 1), del codice»;

5) il numero 45 è sostituito dal seguente;

«45) trattazione presso le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di materie non consentite dall'articolo 1476-*ter*, comma 3, del codice, e, in relazione alle medesime materie, invio o rilascio di comunicazioni o dichiarazioni alla stampa, a organi di informazione o ad altre piattaforme di divulgazione di massa»;

6) i numeri 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 sono soppressi;

7) dopo il numero 52, sono inseriti i seguenti:

«52-*bis*) svolgimento di attività professionale a carattere sindacale in violazione delle prescrizioni del libro quarto, titolo IX, capo III, del codice;

52-*ter*) assunzione di cariche elettive in associazioni professionali a carattere sindacale tra militari in presenza delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 1477-*ter*, comma 2, del codice.»;

8) i numeri 53, 54 e 55 sono soppressi;

n) gli articoli da 870 a 936 e l'articolo 939 sono abrogati;

o) al libro quarto, titolo IX:

1) la rubrica del capo I è sostituita dalla seguente: «Associazioni delle categorie di militari in congedo e dei pensionati»;

2) la rubrica della sezione X del capo I, è sostituita dalla seguente: «Associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati»;

p) dopo l'articolo 1125-*bis*, è inserito il seguente:

«Art. 1125-*ter* Disposizione transitoria in materia di rappresentanza militare

1. Fino alla cessazione degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 28 aprile 2022, n. 46, può essere punita con la consegna di rigore la trattazione presso gli organi di rappresentanza militare di materie non consentite dalla legge.».

ART. 3

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data di cessazione dei consigli della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 28 aprile



2022, n. 46, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), numeri 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 8.

ART. 4
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

